



**Settore Agenzie
fiscali e D.F.**

00187 ROMA - Via Piave, 61
Tel. 06/59600687
fax 06/50545464

Coordinamento Nazionale FLP Finanze



sito internet: www.flp.it/finanze
e-mail: flpfinanze@flp.it flpfinanze.giorgione@tiscali.it

Segreteria Nazionale

Prot. 221/SN/RM2012

Roma, 19 settembre 2012

NOTIZIARIO N° 96

Ai Coordinatori Provinciali
Ai Componenti delle RSU
A tutto il Personale

LORO SEDI

Buonuscita TFS-TFR dal 1.1.2011 Iniziativa della FLP per il blocco del prelievo illegittimo del 2,5%

A seguito delle numerose richieste pervenute a questa segreteria nazionale, riportiamo, di seguito e integralmente, il Notiziario della Federazione FLP n. 48 riguardante le iniziative sul prelievo illegittimo del 2,5 per cento sullo stipendio. Come avrete modo di vedere, la FLP che non è in cerca di iscritti a tutti i costi ma chiede il consenso solo sulle idee e le proposte, coniuga l'esigenza di recuperare il "maltolto" con quella di non esporre i lavoratori a esborsi esosi o conseguenze impreviste:

In questi giorni sono riprese a circolare notizie in merito a possibili iniziative giudiziarie da intraprendere per far riconoscere l'illegittimità del prelievo del 2,5 % sul TFS - TFR (la c.d. buonuscita) e ottenere così la cessazione di tale trattenuta sullo stipendio e il riconoscimento delle somme ingiustamente ritenute a far data dal 1 gennaio 2011.

Come tutti ricorderete, la FLP fu la prima, all'inizio del 2011 (notiziari n. 2 e 4 del mese di gennaio 2011 consultabili nella sezione "notiziari dei dipartimenti" del nostro sito), a denunciare tutte le riserve in merito all'applicazione del comma 10 dell'art.12 della Legge 122 del 30.07.2010 che andava a variare, dal 01 gennaio 2011, il sistema di calcolo per il computo ai fini della buonuscita, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 % sull'intera retribuzione. Ciò avrebbe dovuto implicare la contestuale disapplicazione, sempre dal 01 gennaio 2011, del sistema di calcolo previsto dal DPR 1032/73, cioè una contribuzione complessiva del 9,60% sull'80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente pubblico nella misura del 2,50%.

Successivamente, nei primi mesi di quest'anno, sulla base di una prima sentenza favorevole del TAR della Calabria (su un ricorso promosso da magistrati amministrativi)



che ha riconosciuto - per ora - il diritto alla restituzione delle ritenute già effettuate, la FLP ha invitato i lavoratori a diffidare, individualmente, l'amministrazione di appartenenza per richiedere il blocco della ritenuta e la restituzione delle somme arretrate e per interrompere i termini di prescrizione (nei notiziari n. 5 e 10, sempre consultabili nella sezione "notiziari dei dipartimenti" trovate allegato il fac-simile dell'atto di diffida).

Dicemmo inoltre, che in mancanza di riscontri, avremmo proseguito la vertenza promuovendo la presentazione di ricorsi.

A oggi lo scenario è il seguente: sul fronte giudiziario non si hanno ancora notizie in merito alla definitività della sentenza del TAR di Reggio Calabria, così come non si hanno notizie di pronunciamenti di altri tribunali; quindi, non si è ancora formato un orientamento univoco dei giudici su detta materia.

Inoltre c'è da considerare che attualmente con le nuove regole, rispetto a quanto avveniva negli scorsi, è sempre più frequente la condanna alle spese da parte dei giudici in caso di rigetto di ricorsi ritenuti infondati.

Perciò, sulla base di tali considerazioni e di una consultazione svolta con i nostri legali, come FLP abbiamo deciso di promuovere per ora un "ricorso pilota" al Tribunale del Lavoro di Roma per seguire direttamente l'evoluzione in campo giudiziario e per acquisire, anche con questa azione, ulteriori elementi per poter indirizzare al meglio i colleghi verso la possibile presentazione di ricorsi, che siano forieri di risultati positivi e non - addirittura - di ulteriori esborsi di spese per in caso di eventuali condanne.

Siamo ancora convinti che la trattenuta sia illegittima ma non vogliamo esporre i lavoratori a nessuna conseguenza negativa prima che si sia formata una giurisprudenza consolidata in materia e quindi, con il ricorso pilota, promuoviamo il formarsi di questa giurisprudenza univoca e orientata a sancire la bontà delle nostre rivendicazioni.

Nel frattempo ribadiamo l'utilità - per chi non lo avesse ancora fatto () - di presentare la diffida al proprio ufficio/ente di appartenenza ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione, e di conservarne una copia debitamente protocollata ai fini dell'eventuale successiva proposizione di un ricorso.*

LA SEGRETERIA GENERALE

(*) in allegato il fac-simile della diffida

L'UFFICIO STAMPA